



BANDO PUBBLICO

REIS – REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE ANNUALITA' 2021 DELIBERA REGIONALE N° 34/25 DEL 11/08/2021

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che la Regione Autonoma della Sardegna, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/25 del 11/08/2021 ha approvato le Linee guida definitive di cui al programma in oggetto;

In esecuzione della propria determinazione n. 55 del 16.09.2021;

RENDE NOTO

Che dalla data di pubblicazione del presente bando e **fino al 15 ottobre 2021** i soggetti in possesso dei requisiti di cui al presente avviso potranno presentare domanda per ottenere i benefici previsti dal **Reddito di inclusione sociale (REIS) - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau" - annualità 2021**, secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia.

Art. 1 - OGGETTO

Il presente bando ha come oggetto la realizzazione della misura del **Reddito di inclusione sociale (REIS) - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau"**, secondo gli indirizzi di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/25 del 11/08/2021.

Il Reddito di Inclusione Sociale (REIS) è una misura di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà finalizzata a promuovere l'autonomia dei nuclei familiari in condizioni economiche disagiate e prevede l'erogazione di un sussidio monetario vincolato allo svolgimento di un progetto di inclusione attiva stabilito nel percorso personalizzato che ha come obiettivo il superamento della condizione di povertà.

Il REIS è una misura integrativa rispetto alle misure nazionali ed europee, volti a contrastare la povertà e l'esclusione sociale.

Art. 2 - REQUISITI PER ACCEDERE ALLA MISURA

Possono presentare la domanda per accedere al REIS i nuclei familiari, anche uni personali, comprese le famiglie di fatto conviventi da sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da un periodo non inferiore di 24 mesi nel territorio della Regione. Per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari, si prescinde dal requisito della residenza protratta per ventiquattro mesi.

Inoltre, il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE ordinario o ISEE corrente) fino a euro 12.000;
- un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di euro 40.000;
- un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE non superiore a una soglia di euro 8.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 12.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza;
- gli individui e le famiglie con un ISEE ordinario compreso tra euro 9.360 e euro 12.000 rientranti nella Priorità 4 ai sensi del paragrafo 1.2, oltre il possesso dei requisiti sopra descritti, dovranno avere un valore ISR (indicatore della situazione reddituale) pari o inferiore alla soglia di povertà rideterminata annualmente dall'Istat, articolata per fasce secondo la specifica tabella di seguito riportata, che tiene conto della diversa ampiezza dei nuclei familiari richiedenti.

Ampiezza della famiglia	Coefficienti	Soglia povertà mensile definita dall'ISTAT	Soglia povertà annuale
1 componente	0,60	656,97	7.883,64
2 componenti	1,00	1.094,95	13.139,40
3 componenti	1,33	1.456,28	17.475,36
4 componenti	1,63	1.784,77	21.417,24
5 componenti	1,90	2.080,40	24.964,80
6 componenti	2,16	2.365,09	28.381,08
7 e più componenti	2,40	2.627,88	31.534,56

Al fine di consentire l'accesso alla misura anche a quelle famiglie che nel periodo recente hanno visto peggiorare la propria condizione socio-economica, anche a causa degli effetti legati alla pandemia Covid-19, e che tuttavia non vi accederebbero se utilizzassero l'ISEE ordinario, può essere utilizzato anche l'ISEE corrente fermo restando i requisiti di accesso di cui sopra. Nel caso in cui si presenti l'ISEE corrente non si prenderà in considerazione il valore ISR.

Per accedere al REIS, inoltre, è necessario che ciascun componente il nucleo familiare non possieda:

- autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
- navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005).

Art. 3 – REIS E REDDITO DI CITTADINANZA (RDC)

Il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, all'art. 1, comma 1, ha istituito il reddito di cittadinanza (Rdc) e abrogato il Reddito di inclusione (REI).

Al fine di armonizzare i due strumenti, quello nazionale (Rdc) e quello regionale (REIS):

1. Il Rdc e il REIS, ad eccezione delle deroghe riportate sotto, sono incompatibili: pertanto, il soggetto che percepisce il Rdc non può accedere al REIS.
2. L'istanza per il REIS è inammissibile se sussiste anche solo una delle seguenti condizioni:
 - a. l'istante, pur avendo i requisiti per l'accesso al Rdc, non abbia presentato domanda;
 - b. l'istante è stato ammesso al Rdc.

L'incompatibilità di cui sopra sussiste anche tra il REIS e il Reddito di emergenza (REM).

Deroghe all'incompatibilità REIS Rdc:

1. L'ammissione alle presenti risorse può essere concessa anche a favore dei nuclei familiari che beneficiano del Rdc, con importi fino ai 100 euro mensili, fino al raggiungimento degli importi

mensili che spetterebbero per il REIS, in relazione alla priorità corrispondente alla fascia ISEE di appartenenza, così come indicati all'art. 4.

2. Soltanto nei confronti dei nuclei familiari percettori del Rdc con minori, la soglia per accedere al REIS di cui al precedente punto 1 è incrementata di euro 100 per ogni figlio minore. Per i nuclei composti da 4 o più minori il limite d'accesso è determinato in euro 455, corrispondente al beneficio massimo previsto per i beneficiari REIS.

Si riportano nella seguente tabella gli importi massimi mensili del Rdc stabiliti per accedere all'integrazione REIS, differenziati in base alla composizione del nucleo familiare:

Composizione nucleo familiare	Limite di accesso alla deroga	
1 o più componenti adulti	Euro 100	Limite di accesso per l'integrazione REIS prevista dalla deroga di cui al punto 1
Nuclei con 1 minore	Euro 200	Limite di accesso per l'integrazione REIS prevista dalla deroga di cui al punto 2
Nuclei con 2 minori	Euro 300	
Nuclei con 3 minori	Euro 400	
Nuclei con 4 o più minori	Euro 455	

Art.4 – PRIORITÀ DI EROGAZIONE E SCALA DEGLI IMPORTI REIS

Il rispetto delle priorità di seguito elencate costituisce l'unico criterio da applicarsi nella selezione delle domande ritenute ammissibili.

- Per l'erogazione del REIS si fa riferimento in primo luogo a una scala di priorità legata al valore ISEE nel nucleo familiare e, in subordine, a una scala di sub - priorità legata a particolari caratteristiche del nucleo medesimo.
- **Per consentire ai Comuni di dare risposte più tempestive all'insorgere di nuove situazioni di bisogno legate all'emergenza Covid-19 e anche in coerenza con l'introduzione dell'ISEE corrente che ha una validità di 6 mesi, il REIS verrà riconosciuto per 6 mesi, rinnovabili di ulteriori 6 mesi previa riapertura della procedura e rivalutazione dei requisiti di accesso.**
- Al fine di assicurare un maggior beneficio in relazione alla situazione ISEE dei nuclei familiari, gli importi annuali del REIS 2021 sono definiti in ragione del valore ISEE del nucleo familiare e del numero di componenti il nucleo familiare secondo quanto indicato nelle seguenti tabelle:

Priorità 1 ISEE euro 0 – 3.000

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	Euro 1.650	Euro 275
2	Euro 2.100	Euro 350
3	Euro 2.550	Euro 425
4 e superiori a 4	Euro 2.730	Euro 455

Priorità 2 ISEE euro 3.001 – 6.000

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	Euro 1.350	Euro 225
2	Euro 1.800	Euro 300
3	Euro 2.250	Euro 375
4 e superiori a 4	Euro 2.430	Euro 405

Priorità 3 ISEE euro 6.001 – 9.360

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	Euro 840	Euro 140
2	Euro 1.290	Euro 215
3	Euro 1.740	Euro 290
4 e superiori a 4	Euro 1.920	Euro 320

Priorità 4 ISEE euro 9.360 – 12.000

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	Euro 540	Euro 90
2	Euro 990	Euro 165
3	Euro 1.440	Euro 240
4 e superiori a 4	Euro 1.620	Euro 270

Sub-priorità in relazione alle caratteristiche del nucleo familiare

All'interno di ogni priorità ISEE, le risorse sono erogate in base alle seguenti sub-priorità:

1. famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
2. famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);
3. famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati (questi ultimi come definiti dalla vigente normativa in materia);
4. coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
5. famiglie comunque composte, incluse quelle uni personali.

Art. 5 – PROGETTI PERSONALIZZATI DI INCLUSIONE ATTIVA

L'inclusione attiva costituisce il fulcro del REIS. Nello spirito della legge, infatti, "il REIS consiste in un patto tra la Regione e il beneficiario, esteso all'intero nucleo familiare, che prevede la partecipazione ad un percorso finalizzato all'emancipazione dell'individuo affinché egli sia in seguito in grado di adoperarsi per garantire a sé stesso ed alla propria famiglia un'esistenza dignitosa e un'autosufficienza economica" (art. 2 c. 3, L.R. 18/2016).

Lo svolgimento di un progetto di inclusione attiva rappresenta la condizione per l'erogazione del sussidio economico. Le famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 70 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90%, sono escluse dal vincolo della partecipazione ad un progetto d'inclusione attiva. Il progetto di inclusione attiva di norma deve essere avviato contestualmente alla concessione del sussidio economico. In relazione alla complessità o meno della situazione sociale/familiare/ lavorativa ed economica gli interventi potranno essere gestiti dal solo Servizio Sociale o in collaborazione con altre Istituzioni.

I nuclei familiari beneficiari REIS, all'avvio del programma, verranno presi in carico dal Servizio Sociale Professionale del Comune con il quale si effettuerà una valutazione professionale sulle condizioni personali, sociali, lavorative, economiche, di inserimento nella rete familiare e territoriale. Sulla base di tale valutazione verrà definito e sottoscritto il progetto che prevede specifici impegni per ogni componente del nucleo familiare.

ART. 6 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande dovranno essere presentate all'Ufficio protocollo del Comune di Villa Sant'Antonio a mano o tramite posta elettronica all'indirizzo ufficio.protocollo@comune.villasantantonio.or.it o pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.villasantantonio.or.it a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso e entro e non oltre il giorno **15/10/2021** **corredate della documentazione richiesta.**

- Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine previsto o con modalità differenti da quelle previste dal presente bando o incomplete della documentazione richiesta.
- E' responsabilità del cittadino istante verificare la correttezza della documentazione presentata.

La domanda deve essere presentata, insieme alla seguente documentazione:

- Modulo di istanza approvato dal Comune compilato e firmato;
- Copia del documento d'identità del richiedente in corso di validità;
- Attestazione ISEE ordinario 2021 o ISEE corrente;
- Il nucleo familiare dichiarato nella certificazione ISEE deve corrispondere con il nucleo familiare regolarmente registrato nell'anagrafe del Comune di residenza. Non verranno accettate domande che abbiano tale discordanza.
- La domanda dovrà essere presentata da un solo componente per nucleo familiare.

Il modulo di istanza è disponibile presso il sito web del Comune di Villa Sant'Antonio (<http://www.comune.villasantantonio.or.it/>), o presso il Comune in orari di apertura al pubblico.

ART. 7 - GRADUATORIA E PROCEDIMENTO

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, l'ufficio Servizi Sociali procederà con l'istruttoria delle domande pervenute e predisporrà la graduatoria provvisoria dei beneficiari, nel rispetto delle linee guida approvate con DGR n. 34/25 del 11/08/2021 e sulla base delle priorità specificate dal presente avviso.

➤ **NOTA BENE:**

Ciascun beneficiario, nel rispetto della normativa in materia dei dati personali, verrà identificato con il numero di protocollo assegnato all'istanza presentata. Pertanto si invitano i cittadini a informarsi presso l'Ufficio Protocollo del Comune sul numero di protocollo attribuito, necessario per la successiva consultazione della graduatoria.

Della pubblicazione della graduatoria provvisoria verrà data notizia sul sito del Comune di Villa Sant'Antonio. Eventuali ricorsi potranno essere presentati entro e non oltre dieci giorni dalla pubblicazione sul sito del Comune. Qualora entro detti termini non pervengano ricorsi, la graduatoria assumerà carattere definitivo.

Resta inteso che si procederà all'erogazione dei contributi in favore di tutti i soggetti collocati in posizione utile e nel rispetto delle priorità previste entro i limiti delle risorse assegnate dalla Regione al Comune di Villa Sant'Antonio e/o accreditate dall'Ufficio di Piano – Plus Ales Terralba.

I nuclei familiari ammessi al beneficio verranno poi convocati separatamente dal servizio sociale comunale per stilare un progetto personalizzato.

ART. 8 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il beneficio verrà erogato mensilmente e solo dopo aver verificato che il progetto sia stato rispettato da tutti i componenti del nucleo familiare così come previsto dallo stesso. Qualora non vengano rispettate le clausole previste, si procederà alla sospensione del contributo come da normativa e linee guida. Il beneficiario inoltre è obbligato a comunicare ogni variazione avvenga nel nucleo o a livello reddituale. Qualora un cittadino beneficiario del REIS, durante il periodo di fruizione della Misura regionale, diventi beneficiario del Rdc, è tenuto a darne immediata comunicazione al fine di consentire la sospensione del contributo REIS. Nel caso in cui tale comunicazione avvenga tardivamente e il cittadino abbia percepito entrambi i contributi (REIS e Rdc) i sussidi REIS dovranno essere immediatamente restituiti al Comune, secondo le modalità che verranno da lui individuate.

Il beneficio non verrà erogato a soggetti affetti da dipendenze patologiche, alcol dipendenti o tossicodipendenti, ma in questi casi verrà erogato ad un suo familiare o responsabile e non potrà essere utilizzato per l'acquisto di tabacco, alcool o qualsiasi altro prodotto legato al gioco d'azzardo.

Art. 9 - REVOCA DEL BENEFICIO - ESCLUSIONI

Si procederà con la revoca del beneficio quando:

1. si ometta di informare il servizio sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella situazione familiare ed economica e lavorativa;
2. si interrompa senza giustificato motivo il progetto personalizzato;
3. si attuino dei comportamenti inconciliabili con gli obiettivi del progetto;
4. si faccia un uso distorto del contributo;

Sono esclusi dal beneficio:

1. Coloro che non possiedono i requisiti di cui al presente bando;
2. Coloro che effettuino false dichiarazioni ai sensi del DPR 28/12/200 n. 445;
3. Coloro che non comunichino al Servizio Sociale variazioni di requisiti che hanno rilevanza sul presente programma;
4. Coloro che presentino la domanda oltre i termini stabiliti;

ART. 10 - VERIFICHE

Il Comune effettuerà idonei controlli sulla veridicità della situazione dichiarata, anche attraverso i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal Capo VI del D.P.R.445/2000, i competenti uffici comunali adotteranno specifiche misure per sospendere o revocare i benefici ottenuti, mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero.

Le verifiche riguarderanno anche l'effettivo rispetto dei progetti di sostegno e i risultati conseguiti.

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (RGDP)

Il Comune di Villa Sant'Antonio, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti con il presente procedimento, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri propri dell'Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679. Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di cd "minimizzazione dei dati", i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGDP.

Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell'Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP), individuato nella Liguria Digitale S.P.A con sede in Via Melen 77, cap.16152 Genova (Ge) – referente Ing. Maurizio Pastore - Telefono: +39 010-65451- Mail: info@liguriadigitale.it - Posta elettronica certificata: protocollo@pec.liguriadigitale.it

Art. 12 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano le disposizioni delle vigenti norme di legge, delle deliberazioni regionali che istituiscono il presente programma.

Le eventuali variazioni e/o integrazioni derivanti da circolari regionali di attuazione del programma, disposizioni normative vincolanti che interverranno successivamente all'adozione della presente avviso o all'avvio dei progetti, si intendono modificative o integrative delle presenti norme.

ART. 13 - INFORMAZIONI

Per informazioni in merito al presente avviso è possibile contattare l'Ufficio Servizi Sociali o le volontarie del Servizio Civile i giorni lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle 12.00; Telefono: 0783 964146 / 964017 - Mail: ufficio.socioassistenziale@comune.villasantantonio.or.it

Art. 14 - PUBBLICITA' DEL BANDO

Copia del presente bando è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, presso l'Albo Pretorio on line e presso l'ufficio di Servizio Sociale e sarà pubblicato sul sito internet del Comune www.comune.villasantantonio.or.it sezione "ultime notizie".

Villa Sant'Antonio, 16.09.2021

La Responsabile del Servizio
Rosalba Sanna